

Tardivita' nel versamento delle imposte: per i soggetti di impresa e' legittima la deduzione dal reddito degli interessi moratori

di [Giovanni Mocchi](#)

Pubblicato il 30 novembre 2006

Ove il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997, oppure nel caso di pagamento di somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione finanziaria, è utile evidenziare le componenti che possono essere dedotte ai fini delle imposte personali (IRES o IRPEF) laddove il contribuente stesso eserciti attività di impresa o di lavoro autonomo.

Nella fattispecie del soggetto imprenditore, infatti, almeno una delle componenti dei pagamenti dovuti in sede di ravvedimento o di pagamento dei ruoli del Concessionario della Riscossione può risultare una componente negativa di reddito, determinando minori imposte personali per il soggetto inciso.

In caso di ravvedimento, le componenti oggetto di pagamento sono:

- il tributo omesso;

- le sanzioni;

- gli interessi moratori.

Ora, per quanto concerne l'IRES e l'IRPEF (per i soggetti in esercizio di impresa), va ricordato che l'art.99 del DPR 917/86 (la cui valenza è estesa agli imprenditori persone fisiche dall'art.56, comma 1, del citato DPR 917/86) stabilendo che "le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione" non ne consente la deduzione.

Per quanto concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo, è ragionevole ritenere che il carico delle imposte, vuoi quelle personali, vuoi quelle applicabili a soggetti terzi con obbligo o facoltà di rivalsa, non sia annoverabile nell'area delle spese sostenute direttamente nell'esercizio della professione, talché possa risaltarne la deduzione ai sensi dell'art.54 del DPR 917/86.

In relazione alle sanzioni, va segnalato che talune interpretazioni si esprimono favorevolmente alla deducibilità ai fini del reddito di impresa (cfr. la Commissione LADC, Norma n. 41 del giugno 1978), ma in ambito giurisprudenziale (Cfr. le Sentenze di Cassazione civile, sez. Tributaria, 13-05-2003, n. 7317 e 29-05-2000, n. 7071) si è andato affermando un orientamento difforme e contrario di rigetto della deduzione di sanzioni e oblazioni, in base al principio secondo il quale le sanzioni tributarie hanno natura personalistica e tendono a reprimere, attraverso la comminazione di una sanzione pecuniaria, il compimento di atti illeciti, e rispetto al quale affermarne la deducibilità significherebbe ridurne il peso stesso.

Inoltre, se potesse permettersi una deducibilità delle sanzioni, si creerebbe una disparità di trattamento tra le sanzioni comminate ad un'impresa, che deducendole le ribalterebbe parzialmente sulla collettività, e quella attribuita a persona fisica impossibilitata a dedurla dal suo reddito.

Per l'indeducibilità delle sanzioni dal reddito di lavoro autonomo l'Amministrazione finanziaria si è espressa in termini negativi nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.55/E del 20/6/2002, paragrafo 5.

Con riferimento, invece, alla componente degli interessi moratori, vi sono ragionevoli argomentazioni per supportare la loro deducibilità dal reddito dell'impresa.

In primo luogo, perché gli interessi hanno natura di pena pecuniaria di tipo civilistico, vale a dire onere risarcitorio (come, ad esempio, quelle di tipo contrattuale, quali la caparra confirmatoria e la clausola penale), a differenza delle sanzioni che hanno carattere affittivo di tipo punitivo-repressivo.

D'altronde, la stessa Amministrazione finanziaria nel commentare le ragioni della indeducibilità delle sanzioni irrogate dall'Autorità anti~~trust~~ (Cfr. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.89/E del 12/6/2001) ha per inciso evidenziato la distinzione tra sanzioni afflittive e sanzioni risarcitorie annoverando le sanzioni anti~~trust~~ nella prima categoria per motivarne l'indeducibilità

dal reddito.

In secondo luogo, gli interessi moratori hanno indubbio carattere di onere inerente alla produzione del reddito, giacché è dato ritenere che la tardività nell'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte del contribuente (tardività che - appunto - dà luogo alla [riscossione](#) degli interessi moratori) ha sicuramente generato maggiori/minori proventi/oneri finanziari in relazione alla conservazione nella disponibilità del contribuente della liquidità che altrimenti sarebbe stata devoluta all'Erario.

Gli interessi moratori sono dunque deducibili perché strettamente correlati al maggior reddito imponibile determinatosi nella gestione finanziaria per effetto della tardività del pagamento erariale.

E' d'altra parte, ove il contribuente si fosse indebitato per pagare il tributo tardivamente versato, nessun dubbio si sarebbe posto circa la deducibilità degli interessi passivi su capitale preso a mutuo per poter far fronte al pagamento.

Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, gli interessi di mora passivi sono deducibili, al pari delle altre spese, solo se sono inerenti all'esercizio delle arti e professioni.

Se, dunque, la sorte capitale (vale a dire le imposte omesse o tardivamente versate) attiene componente non riconosciuta in deduzione dal reddito professionale, è dedurre che gli interessi di mora passivi per il ritardato pagamento di imposte non sono parimenti deducibili.

In conclusione, è legittimo ritenere - con esclusivo riguardo ai contribuenti in esercizio di impresa - la quota di interessi moratori contenuta nell'ammontare pagato

30 novembre 2006

Dott. Giovanni Mocci